



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**

APPROVATO con deliberazione C.C. n. 17 del 16/05/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, nr. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142, 17 agosto 2005 nr. 174, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dal D.L. 31 gennaio 2007 nr. 7 convertito nella Legge 2 aprile 2007 nr. 40, dagli artt. 17 e 18 della L.R. 16 agosto 2007, nr. 21, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

- A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Tipologia degli esercizi

1 - La dichiarazione di cui all'art. 6 può essere presentata per una o entrambe le seguenti tipologie:

A - ACCONCIATORE:

trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

B -ESTETISTA:

trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Comprende anche le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1. L'attività di estetica non include l'attività di tatuaggio (anche se semi-permanente) e piercing. Per tali attività sono necessari: l'abilitazione specifica e locali distinti e separati, pur essendo possibile utilizzare i vani accessori in comune. Per l'attività di tatuaggio e/o piercing è necessaria una autorizzazione sanitaria specifica.

Articolo 3 Abilitazione professionale

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso della prescritta abilitazione professionale prevista rispettivamente da:

- a) per l'acconciatore: art. 3 della Legge 17 agosto 2005 nr. 174, nonché le disposizioni regionali previste dall'art. 4 della medesima legge;
 - b) per l'estetista: art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 nr. 1 e art. 4 della Legge R. 27 novembre 1991 nr. 29.
- Per il riconoscimento della qualifica l'interessato/a presenta richiesta direttamente alla C.P.A. presso la Camera di Commercio di Padova.

Il possesso del predetto requisito viene documentato in allegato alla D.I.A.
E' ammessa autocertificazione in alternativa.

Articolo 4 Attività didattiche e fuori dell'esercizio

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a comunicazione preventiva, con le medesime modalità degli esercizi.

2. Le predette attività possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di normale apertura dell'esercizio.

3. Previa convenzione da stipularsi tra le parti le attività di acconciatore possono essere esercitate occasionalmente anche presso enti, istituti, associazioni ed eccezionalmente, presso il domicilio del cliente (persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni), usufruendo della D.I.A. relativa all'esercizio, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio sia su area pubblica che privata.

Articolo 5

Modalità per l'apertura di un esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve presentare apposita dichiarazione di inizio di attività con le modalità previste dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 nr.241, corredata della documentazione prevista nella modulistica (modello allegato A)-.

2 - L'imprenditore, sia quale ditta individuale che nel caso di società, può attivare anche più esercizi in questo Comune, purchè per ciascun esercizio e ciascuna attività venga indicata, quale responsabile, la persona in possesso della abilitazione professionale, con la quale sia in atto uno dei contratti di lavoro previsti dalla legge.

Articolo 6

Contenuti della dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione viene presentata al Comune, per ognuno degli esercizi che si intendono aprire, dall'intestatario dell'impresa individuale o dal Legale Rappresentante per le società, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. La dichiarazione può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al comma successivo, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive abilitazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative abilitazioni professionali.

3. I vani adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore nonché da quelli destinati alla vendita di prodotti per l'igiene e la cura della persona, , attività che può essere esercitata in un vano comune (ad es. sala d'attesa).

4. Nella dichiarazione devono essere indicati e/o autocertificati tutti gli elementi utili per dimostrare il possesso dei requisiti personali, professionali e dei locali, nonché la specificazione delle prestazioni previste e delle relative attrezzature da utilizzare.

5. Per la dichiarazione può essere utilizzato l'allegato modello "A" - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento nel quale viene indicata anche la documentazione da allegare per le varie fattispecie.

Articolo 7

Modalità di gestione della pratica

1. La D.I.A. viene gestita con le modalità ed i termini previsti nella Legge 7 agosto 1990 nr. 241.

2. In caso di incompletezza della D.I.A. (dichiarazione e/o documentazione) il Responsabile del Procedimento ne richiede la regolarizzazione nei tempi e modi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della citata Legge 241/1990.

3 - La ditta in assenza di situazioni ostative formalmente evidenziate da parte del Comune può, trascorsi 30 gg. dalla presentazione della D.I.A., iniziare l'attività dandone contestuale comunicazione al Comune (utilizzando il modello allegato B)-

4 - Il Comune effettua le verifiche in ordine alle situazioni autocertificate ed in particolare verifica:

- a) il possesso dell'abilitazione professionale presso la C.P.A.;

- b) l'idoneità strutturale, la salubrità ed igiene dei locali tramite l'AULSS;

- c) la regolarità edilizia, relativamente all'agibilità dei locali.

5)- Nel caso i predetti riscontri non risultino acquisibili dal Comune entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, viene comunicata alla ditta la sospensione dei termini di riscontro prevista nella prima parte del comma 3 dell'art.19 della Legge 241/1990.

6) - Qualora il riscontro (compresa l'eventuale regolarizzazione) porti ad un esito positivo dell'istruttoria, la conclusione della pratica viene formalizzata con una dichiarazione/presa d'atto.

7) - Qualora, invece, il riscontro porti ad un esito negativo, per le circostanze previste al 3° comma dell'art. 19 della Legge 241/1990, è prevista l'adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti (se nel frattempo intrapresa), ferma restando la eventuale responsabilità penale per quanto autocertificato.

Articolo 8 Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale nell'esercizio dell'attività (direttore responsabile o incarico a persona abilitata diversa dal titolare, dei locali ivi compreso il trasferimento in altro edificio, attrezzature ecc.) rispetto a quanto autorizzato inizialmente, è soggetta alla presentazione di una D.I.A. e la relativa pratica viene espletata con le medesime modalità riportate nel precedente art. 7.

2 - Il Comune, verificata la regolarità della nuova situazione, perfeziona la pratica aggiornando la "presa d'atto".

Articolo 9 Adempimenti nell'esercizio dell'attività

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività deve essere presentata anche istanza per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese deve essere comunicata al Comune entro 30 gg. dal suo inizio. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla riapertura dell'esercizio.

3. Per circostanziate cause di forza maggiore la sospensione dell'attività può protrarsi per un periodo superiore fino ad un massimo di 24 mesi. A tal fine la ditta deve presentare documentata istanza al Comune che è tenuto a dare formale riscontro.

4. La cessazione dell'attività, sia per chiusura dell'esercizio che per cessione del ramo d'azienda, deve essere comunicata al Comune entro 30 gg. dalla data di riferimento, restituendo l'originale del documento "presa d'atto".

Articolo 10

Subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della abilitazione professionale.

2. Qualora il subentrante, già in possesso della abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, non apporti modifiche alla situazione già autorizzata, può iniziare l'attività subito dopo aver presentato al Comune la D.I.A. come da modello allegato A).

Articolo 11

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento e l'attività di controllo e verifica dell'idoneità strutturale, la salubrità e l'igiene dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spettano al Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.L.S.S. territorialmente competente. Tutte le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativa alla sicurezza e pertanto tutte le attrezzature devono essere marchiate CE.

2 - Il responsabile dell'esercizio prima della presentazione della Comunicazione di cui al 3° comma dell'art. 7 deve depositare in Comune la documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti sanitari dei locali in conformità a quanto previsto nel successivo art. 12, e la eventuale autocertificazione relativa al rispetto degli stessi (utilizzando il modello allegato c)-. Se allega anche la predetta autocertificazione non è tenuto ad attendere il parere dell'AULSS per l'inizio dell'attività. Se, invece, sceglie di non produrre l'autocertificazione, dovrà attendere l'esito del parere AULSS prima di presentare la Comunicazione d'inizio attività.

3. Il Comune trasmette all' Azienda ULSS la sopraccitata documentazione per l'accertamento previsto, come indicato all'art.7 comma 4 lett.b). Se il riscontro dell'AULSS non perviene al Comune entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di parere, questo si ritiene acquisito positivamente per silenzio-assenso, come previsto all'art.19, 3° comma della Legge 241/1990. Nel caso di riscontro negativo o interlocutorio il Comune ne dà comunicazione alla ditta interessata ai fini dell'adeguamento, ove possibile.

Articolo 12

Requisiti dei locali

1. Ai fini del riscontro dell'idoneità igienico sanitaria i locali dell'esercizio devono possedere i seguenti requisiti di base:

- a) le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi e comunque separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore,
- b) le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione;
- c) i locali devono possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali (altezza, superficie, aerazione, illuminazione) nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
- d) essere dotati di impianti tecnologici, idrotermosanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- e) avere i pavimenti i rivestimenti delle pareti, fino a ml. 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- g) essere dotati di adeguato servizio igienico con locale antibagno; qualora il numero degli addetti sia superiore a cinque (compreso il titolare) devono essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- h) essere dotati di idonei contenitori per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- i) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche di adattabilità.

Articolo 13

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. La strumentazione utilizzata nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico.
2. Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
3. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso delle sostanze e prodotti vari utilizzati.
4. Gli operatori addetti devono attenersi alle eventuali modalità operative emanate dalle autorità preposte.

Articolo 14

Orari

1. Gli orari giornalieri massimi di apertura ed esercizio delle attività sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Viene prevista ordinariamente la chiusura obbligatoria nelle giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali). Tuttavia tale chiusura diviene facoltativa in occasione delle festività infrasettimanali che cadano di Lunedì o Sabato. E' inoltre prevista la possibilità (facoltativa) di apertura per tutto il periodo dall' 1 dicembre al 6 gennaio, domeniche comprese, con esclusione del 25 dicembre (Natale) e 1 gennaio (Capodanno).

3 .Non viene previsto un orario minimo di apertura e la chiusura infrasettimanale è da ritenersi facoltativa.

4 .Gli esercizi situati all'interno dei Centri Commerciali possono fare coincidere il loro orario con quello previsto in generale per gli esercizi commerciali del Centro stesso, ivi comprese per le circostanze - festività di apertura in deroga.

5. E' fatto obbligo al responsabile dell'esercizio di esporre l'orario liberamente scelto e preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

6. E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre i limiti di orario, purchè a porte chiuse e solo per l'ultimazione delle prestazioni a favore della clientela presente nell' esercizio all' orario previsto per la chiusura.

Articolo 15 Tariffe

1.Il titolare/responsabile dell'esercizio deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 16 Controlli - sanzioni - ricorsi

1.Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2.Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall'articolo 5 della Legge 174/2005 (per l'attività di acconciatore) e dall'art.12 della Legge 1/1990 (per l'attività di estetista), le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro come indicato dall'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267. Si applicano le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il Comune, inoltre, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività nonchè disporre la sua cessazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio o non ottemperati entro 180 gg. alle prescrizioni di cui alla diffida stessa o per gravi violazioni delle leggi di riferimento sopra richiamate.

3.Le D.I.A. non perfezionate entro un anno dalla loro presentazione vengono dichiarate decadute e archiviate senza esito.

4. Per gli esercizi che sospendano l'attività per un periodo superiore ai 3 mesi (e fatta salva la proroga per cause di forza maggiore prevista all'art. 9, 3° comma) viene dichiarata la perdita degli effetti della D.I.A. e disposta la chiusura.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono adottati con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e nei loro confronti è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

Articolo 17 **Attività abusive**

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 16 il Comune ordina la immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza che sia stata presentata la D.I.A. di cui all'art. 6, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Articolo 18 **Aggiornamento delle vecchie autorizzazioni**

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio delle attività di Parrucchiere per uomo e donna come disciplinate dalla normativa precedente alla Legge 17 agosto 2005, nr. 174 e dal relativo Regolamento Comunale (ora sostituito dal presente) hanno diritto alla rettifica sulle rispettive autorizzazioni della denominazione in "ACCONCIATORE". Tale rettifica non è soggetta ad adempimenti né adeguamenti da parte dell'esercente.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio delle attività di BARBIERE come disciplinate dalla normativa precedente alla Legge 17 agosto 2005, nr. 174 e dal relativo Regolamento Comunale (ora sostituito dal presente) hanno diritto di continuare a svolgere tale attività, nelle medesime condizioni già autorizzate. Qualora ottengano dalla Commissione Regionale per l'Artigianato l'abilitazione professionale per l'attività di "acconciatore", in base alle particolari modalità indicate all'art. 6 comma 5 della Legge 174/2005 e all'art. 17 della L.R. 16/8/2007, nr. 21, hanno diritto ad ottenere la "conversione" dell'Autorizzazione da Barbiere in "ACCONCIATORE" presentando una semplice documentata comunicazione. Qualora il diritto a tale "conversione" venga dimostrato entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conseguente rettifica nell'Autorizzazione non è soggetta ad altri adempimenti né adeguamenti da parte dell'esercente.

3. Gli aggiornamenti di cui ai commi 1 e 2 vengono riconosciuti in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. La predetta deroga non è riconosciuta in caso di successivo subingresso da parte di altra ditta o di trasferimento dell'attività in altri locali.

Articolo 19 **Norme transitorie e abrogazione norme precedenti**

1. Le pratiche avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in base ai principi introdotti dall'art. 10 del D.L. 7/2007 in Legge 40/2007, sono comunque disciplinate dalla presente nuova

regolamentazione.

2 – Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 13/11/1992 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.37 del 23/09/2005.

Modulistica allegata:

a)-schema D.I.A.

b)-schema comunicazione

c)-schema autocertificazione requisito idoneità sanitaria dei locali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Articolo 1 Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 Tipologia degli esercizi	2
Articolo 3 Abilitazione professionale	3
Articolo 4	3
Attività didattiche e fuori dell'esercizio	3
Articolo 5	4
Modalità per l'apertura di un esercizio	4
Articolo 6	4
Contenuti della dichiarazione di inizio attività	4
Articolo 7	4
Modalità di gestione della pratica	4
Articolo 8 Modifiche	5
Articolo 9 Adempimenti nell'esercizio dell'attività	5
Articolo 10 Subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda	6
Articolo 11 Accertamenti igienico-sanitari	6
Articolo 12 Requisiti dei locali	6
Articolo 13 Norme igieniche per l'esercizio delle attività	7
Articolo 14	7
Orari	7
Articolo 15 Tariffe	8
Articolo 16 Controlli - sanzioni - ricorsi	8
Articolo 17 Attività abusive	9
Articolo 18 Aggiornamento delle vecchie autorizzazioni	9
Articolo 19 Norme transitorie e abrogazione norme precedenti	9